

EUNETIPS

European network to promote infection prevention for patient safety



Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere



**PUBLIC AFFAIRS AWARDS
VINCITORE 2012
SOCIETÀ SCIENTIFICHE**

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

Bologna, 9 settembre 2019
Prot. n. 182_2019

**Gent.ma
Dott.ssa Maria Luisa Moro
Direttore Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale
Regione Emilia - Romagna**

Gent.ma Dott.ssa Maria Luisa Moro,

Come è noto la disciplina normativa positiva riguardo ai requisiti del Direttore Sanitario di Struttura privata è individuata nel **DPCM 27 giugno 1986 n. 495600**, quale atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private.

La vigenza di tale normativa è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che in una recente sentenza (**Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 32477 del 19 febbraio 2019**) ha stabilito la piena applicabilità del DPCM sopra citato per quanto attiene alla individuazione dei requisiti del direttore sanitario confermando, quindi, la piena vigenza nell'ordinamento della disciplina contenuta del decreto medesimo .

Le normative Regionali attualmente in vigore non derogano, e non possono derogare, da detta disciplina che costituisce, pertanto, unica fonte normativa precettiva.

In particolare l'art. 26 del DPCM 27 giugno 1986 n. 495600, stabilisce che il direttore sanitario responsabile di case di cura privata con **oltre 150 posti letto**, oltre a non potere esercitare funzioni di diagnosi e cura, deve possedere i seguenti requisiti:

- "- anzianità di laurea di 10 anni;
- libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

1

A.N.M.D.O
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
Sede Legale: Via Ciro Menotti n. 5
c/o Studio Professionale Enrico Corsini - 40126 Bologna
Tel. 051.0310109 - Fax 051.0310108
Segreteria Cell. 333 810 5555
Web site: www.anmdo.org
Email: anmdo.segreteria@gmail.com

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

- almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno 7 anni di servizio presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario."

L'ultimo comma del menzionato art. 26 detta una "gradata" deroga alla suddetta disciplina e segnatamente:

a) Posti letto superiori a 90 e sino a 150 :

"Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente. Per quanto concerne l'ipotesi menzionata sub a), si rileva che, in carenza di direttore sanitario, dette funzioni possono essere affidate ad un medico responsabile (come sopra), che oltre alla specializzazione in igiene o equipollenti, deve intrattenere con casa di cura un: "rapporto di dipendenza a tempo pieno"

Il tenore letterale della norma si riferisce inequivocabilmente ad un rapporto di dipendenza con esclusione, pertanto, di un rapporto libero professionale.

b) Posti letto sino a 90 :

"Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura."

Deve inoltre essere rilevato che, indipendentemente dal numero di posti letto, non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura e che tale funzione è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

EUNETIPS

European network to promote infection prevention for patient safety



PUBLIC AFFAIRS AWARDS
VINCITORE 2012
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

Parimenti la disciplina normativa positiva riguardo ai requisiti del Risk Manager di Struttura Sanitaria pubblica e privata è individuata nella **legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 540 come modificato dall'articolo 16 della legge 8 marzo 2017, n. 24**. La norma prevede che " l'attività' di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore".

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede quali evidenze documentali la struttura sanitaria privata deve eventualmente fornire durante le visite di accreditamento per dimostrare che vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente per la figura di Direttore Sanitario e Risk Manager.

Tale quesito si pone anche per la richiesta e verifica di autorizzazione.

In attesa di una Sua risposta in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale ANMDO
Dott. Gianfranco Finzi

A.N.M.D.O
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
Sede Legale: Via Ciro Menotti n. 5
c/o Studio Professionale Enrico Corsini - 40126 Bologna
Tel. 051.0310109 - Fax 051.0310108
Segreteria Cell. 333 810 5555
Web site: www.anmdo.org
Email: anmdo.segreteria@gmail.com

EUNETIPS

European network to promote infection prevention for patient safety



Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere



PUBLIC AFFAIRS AWARDS
VINCITORE 2012
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

Bologna, 9 settembre 2019
Prot. n. 183_2019

**Gent.ma Dott.ssa
Kyriakoula Petropulacos
Direttore Generale
Cura persona, salute e welfare
Regione Emilia - Romagna**

Gent.ma Dott.ssa Petropulacos,

Come è noto la disciplina normativa positiva riguardo ai requisiti del Direttore Sanitario di Struttura privata è individuata nel **DPCM 27 giugno 1986 n. 495600**, quale atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private.

La vigenza di tale normativa è stata ribadita dalla Corte di Cassazione che in una recente sentenza (**Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza n. 32477 del 19 febbraio 2019**) ha stabilito la piena applicabilità del DPCM sopra citato per quanto attiene alla individuazione dei requisiti del direttore sanitario confermando, quindi, la piena vigenza nell'ordinamento della disciplina contenuta del decreto medesimo .

Le normative Regionali attualmente in vigore non derogano, e non possono derogare, da detta disciplina che costituisce, pertanto, unica fonte normativa precettiva.

In particolare l'art. 26 del DPCM 27 giugno 1986 n. 495600, stabilisce che il direttore sanitario responsabile di case di cura privata con **oltre 150 posti letto**, oltre a non potere esercitare funzioni di diagnosi e cura, deve possedere i seguenti requisiti:

- "- anzianità di laurea di 10 anni;
- libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

A.N.M.D.O
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
Sede Legale: Via Ciro Menotti n. 5
c/o Studio Professionale Enrico Corsini - 40126 Bologna
Tel. 051.0310109 - Fax 051.0310108
Segreteria Cell. 333 810 5555
Web site: www.anmdo.org
Email: anmdo.segreteria@gmail.com

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

- almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno 7 anni di servizio presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.”

L’ultimo comma del menzionato art. 26 detta una “gradata” deroga alla suddetta disciplina e segnatamente:

a) Posti letto superiori a 90 e sino a 150 :

“Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico

responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente. Per quanto concerne l’ipotesi menzionata sub a), si rileva che, in carenza di direttore sanitario, dette funzioni possono essere affidate ad un medico responsabile (come sopra), che oltre alla specializzazione in igiene o equipollenti, deve intrattenere con casa di cura un: “rapporto di dipendenza a tempo pieno”

Il tenore letterale della norma si riferisce inequivocabilmente ad un rapporto di dipendenza con esclusione, pertanto, di un rapporto libero professionale.

b) Posti letto sino a 90 :

“Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.”

Deve inoltre essere rilevato che, indipendentemente dal numero di posti letto, non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura e che tale funzione è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

Parimenti la disciplina normativa positiva riguardo ai requisiti del Risk Manager di Struttura Sanitaria pubblica e privata è individuata nella **legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 540 come modificato dall'articolo 16 della legge 8 marzo 2017, n. 24**. La norma prevede che " l'attività' di gestione del rischio sanitario sia coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore".

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede quali evidenze documentali la struttura sanitaria privata deve eventualmente fornire durante le visite di accreditamento per dimostrare che vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente per la figura di Direttore Sanitario e Risk Manager.

Tale quesito si pone anche per la richiesta e verifica di autorizzazione.

In attesa di una Sua risposta in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale ANMDO
Dott. Gianfranco Finzi





Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere



PUBLIC AFFAIRS AWARDS
VINCI TORRE 2012
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna

Prot. n. 210_2019
Bologna, li 13 novembre 2019

**Gent.ma Dott.ssa
Kyriakoula Petropulacos
Direttore Generale
Cura persona, salute e welfare
Regione Emilia - Romagna**

Gent.ma Dott.ssa Petropulacos,

Il giorno 9 settembre 2019 con lettera prot. n. 183_2019 l'ANMDO ha chiesto alla S.V. di conoscere quali evidenze documentali la struttura sanitaria privata deve fornire durante le visite di accreditamento per dimostrare che vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente per la figura di Direttore Sanitario e Risk Manager.

Tale quesito si pone anche per la richiesta e verifica di autorizzazione.

Poiché ad oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta in merito, nell'eventualità che tale richiesta fosse stata smarrita si ripropone il quesito allegando la lettera sopra citata.

In attesa di una sollecita risposta in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale

Dott. Francesco Bisetto

A.N.M.D.O
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
Sede Legale: Via Ciro Menotti n. 5
c/o Studio Professionale Enrico Corsini - 40126 Bologna
Tel. 051.0310109 - Fax 051.0310108
Segreteria Cell. 333 810 5555
Web site: www.anmdo.org
Email: anmdo.segreteria@gmail.com



Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere



PUBLIC AFFAIRS AWARDS
VINCITO RE 2012
SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 725 pag.114 vol.5) presso la Prefettura di Bologna
Prot. n. 213_2019
Bologna, li 20 novembre 2019

**Gent.ma Dott.ssa
Maria Luisa Moro
Direttore Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale
Regione Emilia - Romagna**

Gent.ma Dott.ssa Maria Luisa Moro,

Il giorno 9 settembre 2019 con lettera prot. n. 182_2019 l'ANMDO ha chiesto alla S.V. di conoscere quali evidenze documentali la struttura sanitaria privata deve fornire durante le visite di accreditamento per dimostrare che vengono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente per la figura di Direttore Sanitario e Risk Manager.

Tale quesito si pone anche per la richiesta e verifica di autorizzazione.

Poiché ad oggi non è ancora pervenuta alcuna risposta in merito, nell'eventualità che tale richiesta fosse stata smarrita si ripropone il quesito allegando la lettera sopra citata.

In attesa di una sollecita risposta in merito, colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Segretario Nazionale per la tutela legale e sindacale

Dott. Francesco Bisetto

A.N.M.D.O
Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere
Sede Legale: Via Ciro Menotti n. 5
c/o Studio Professionale Enrico Corsini - 40126 Bologna
Tel. 051.0310109 - Fax 051.0310108
Segreteria Cell. 333 810 5555
Web site: www.anmdo.org
Email: anmdo.segreteria@gmail.com

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULA PETROPULACOS



AGENZIA SANITARIA E SOCIALE
REGIONALE
LA DIRETTRICE
MARIA LUISA MORO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG 12019/869194
DEL 26/11/2019

Al Presidente Nazionale ANMDO
Dr. Gianfranco Finzi
Sede legale: Via Ciro Menotti, 5
40126 Bologna

Gent.mo Dott. Finzi,

in relazione ai quesiti di cui alle due note protocollo n. 182 e 183 del 09/09/2019, inviate alla nostra attenzione, relativi ai requisiti del Direttore Sanitario e del Risk Manager di Struttura privata accreditata, si precisa quanto segue.

I requisiti di riferimento sono puntualmente indicati dalla normativa statale. Spetta al legale rappresentante della Struttura sanitaria verificarne il possesso all'atto della nomina. Evidenze che, peraltro, il legale rappresentante della Struttura sanitaria deve fornire durante le verifiche di autorizzazione e di accreditamento, nonché in caso di controlli.

In dettaglio, per quanto riguarda le evidenze documentali che le Strutture sanitarie pubbliche e private devono fornire ai fini dell'autorizzazione, si precisa che in questa Regione, ai sensi della DGR 327/2004, il legale rappresentante della struttura deve redigere l'organigramma aziendale, definendo la distribuzione dei livelli di responsabilità tecnico-organizzativa con esplicito riferimento al direttore sanitario o tecnico (cfr. DGR 327/2004 - Requisito generale RGAU 2). Tale documento deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento di struttura sanitaria da inviare al Sindaco del Comune di competenza, come previsto dalla sopra citata DGR 327/2004, in allegato n. 2, al punto 4 dell'elenco degli allegati obbligatori.

La successiva circolare regionale n. 6/2006, al solo fine di semplificazione amministrativa, prevede che, per evitare continue modificazioni del provvedimento di autorizzazione, è "opportuno che la prima autorizzazione indichi che la direzione è affidata ad un professionista in possesso dei titoli richiesti e non menzioni il suo

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161/7163

dgsan@regione.emilia-romagna.it

dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

nominativo". La circolare prosegue precisando, in coerenza con la DGR 327/04, che il nominativo ed il possesso dei relativi titoli del direttore sanitario, sono acquisibili dalla domanda di autorizzazione e dai relativi allegati. Precisa, inoltre che, nei casi di variazione del direttore sanitario, il legale rappresentante della struttura ne dia comunicazione al Comune che formalizza la comunicazione con opportune "prese d'atto" (senza quindi modificare il provvedimento di autorizzazione) le quali, oltre ad essere trasmesse dal Comune con la massima tempestività agli interessati ed al competente Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL, devono essere conservate, da parte di quest'ultimo, nel fascicolo relativo alla singola struttura in modo da consentire, all'occorrenza, una puntuale ed analitica ricostruzione di tutte le vicende riguardanti la "storia" della struttura. Infatti, come indicato dalla circolare n. 13/2002, "l'accertamento in ordine alla regolarità dei titoli posseduti rientra tra le competenze tecniche del Dipartimento di Sanità Pubblica".


La materia trattata è comunque all'attenzione della Regione a causa dei recenti provvedimenti normativi che hanno interessato la figura del direttore sanitario. Ci si riferisce alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e alla precedente legge 4 agosto 2017, n. 124. Con queste norme sono state introdotte sostanziali innovazioni nell'ordinamento in relazione rispettivamente all'obbligo del direttore sanitario delle strutture sanitarie private di iscriversi all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale le strutture hanno la loro sede operativa e ad altre specifiche condizioni gravanti esclusivamente sulle strutture odontoiatriche e sul loro direttore sanitario.

Per quanto riguarda la figura del Risk Manager, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 1, comma n. 539, dispone che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie, attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management). Il comma n. 540, della stessa legge, modificato dall'art. 16, comma 2 della L. 24/2017, afferma che l'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti, in medicina legale ovvero da personale dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

Anche in questo caso, spetta al legale rappresentante della struttura sanitaria garantire che il professionista che ricopre la funzione sia in possesso dei requisiti di legge e di produrre le relative evidenze nell'ambito delle verifiche di autorizzazione e di accreditamento e, in caso di eventuali controlli.

Cordiali saluti.

Kyriakoula Petropulacos



Maria Luisa Moro

